



**REGOLAMENTO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ACQUEDOTTO**

28 Maggio 2009

INDICE

<u>Sezione I – Premesse</u>	pag. 4
1. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato	pag. 4
2. Ambito di applicazione, obbligatorietà e controversie	pag. 4
3. Definizioni	pag. 4
4. Controlli	pag. 6
5. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio	pag. 7
<u>Sezione II – Disposizioni Generali</u>	pag. 8
6. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua	pag. 8
7. Somministrazione per uso pubblico	pag. 8
7.1 Individuazione	pag. 8
7.2 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico	pag. 8
7.3 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	pag. 8
8. Somministrazione per uso privato	pag. 8
9. Impianti antincendio privati	pag. 10
10. Somministrazione dell'acqua su strade e piazze pubbliche	pag. 10
11. Opere su proprietà altrui	pag. 11
<u>Sezione III – Contratto di Somministrazione</u>	pag. 12
12. Contratto di somministrazione	pag. 12
13. Soggetti legittimati alla richiesta	pag. 13
14. Divieto di rivendita dell'acqua	pag. 13
15. Richiesta di allacciamento	pag. 13
16. Preventivo	pag. 13
17. Deposito cauzionale	pag. 14
18. Spese per contratti per la somministrazione dell'acqua	pag. 14
19. Titolarità dei contratti	pag. 14
20. Utenze condominiali	pag. 15
21. Voltura dell'utenza idrica	pag. 15
22. Voltura per successione	pag. 16
23. Volture a seguito separazione o divorzio	pag. 16
24. Subentro nel contratto di somministrazione	pag. 16
25. Durata dei contratti di somministrazione dell'acqua	pag. 16
26. Recesso dal contratto di somministrazione	pag. 17

27. Sospensione del servizio e risoluzione del contratto	pag. 17
28. Decesso dell'Utente	pag. 18
29. Fallimento dell'Utente	pag. 19
30. Riattivazione dell'utenza idrica	pag. 19
31. Posa, chiusura, rimozione, sostituzione, verifica del contatore	pag. 19
32. Prelievi abusivi	pag. 19
<u>Sezione IV – Norme tecniche</u>	pag. 20
33. Proprietà e manutenzione delle condotte idriche	pag. 20
34. Ubicazione, installazione e custodia delle condotte in area privata	pag. 20
35. Installazione del contatore	pag. 21
36. Custodia del contatore	pag. 22
37. Spostamento del contatore	pag. 22
38. Pressione di esercizio	pag. 23
39. Installazione di autoclave negli edifici con più di 5 piani	pag. 23
40. Periodo transitorio	pag. 23
41. Verifica del livello di pressione	pag. 23
42. Interruzione del servizio	pag. 24
43. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti	pag. 24
44. Impianti di pompaggio e serbatoi	pag. 26
45. Modifiche degli impianti idrici privati	pag. 26
46. Vigilanza impianti ed apparecchi	pag. 26
<u>Sezione V – Norme per l'addebito dei consumi</u>	pag. 28
47. Criteri di fatturazione dei consumi	pag. 28
48. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate	pag. 28
49. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente	pag. 29
50. Perdite, danni, responsabilità	pag. 30
51. Pagamento dei consumi delle utenze	pag. 30
52. Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti	pag. 32
53. Addebiti vari	pag. 32
54. Comunicazioni e reclami	pag. 33
55. Trattamento dei dati personali	pag. 33
Allegato A : Schema allaccio singolo	pag. 34
Allegato B : Schema allaccio multiplo	pag. 35

SEZ. I – Premesse

1. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano, comprendente il servizio acquedotto, è Irisacqua S.r.l., di seguito denominata il Gestore.

2. Ambito di applicazione, obbligatorietà e controversie

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di legge.

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Gorizia.

In ogni caso l'Utente potrà percorrere qualunque via extragiudiziale.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti fra il Gestore e l'Utente.

Esso è obbligatorio per tutti gli Utenti e costituisce parte integrante di ogni contratto di somministrazione dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione. Il testo del Regolamento è consultabile presso gli sportelli Irisacqua, è scaricabile dal sito informatico www.irisacqua.it e verrà consegnato gratuitamente all'Utente quando ne faccia richiesta.

I contratti stipulati dagli Utenti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative del presente Regolamento in occasione del primo tacito rinnovo annuale. Di ciò verrà data comunicazione agli Utenti in occasione della prima bolletta emessa dopo l'approvazione del presente Regolamento.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'A.A.T.O. Orientale Goriziano e ne verrà data notizia mediante comunicazione scritta in allegato alla prima bolletta utile, inviata all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento si applicheranno anche ai contratti già in essere al momento della relativa entrata in vigore.

3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.
2. Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano: ambito territoriale ottimale

coincidente con l'intero territorio della Provincia di Gorizia ed istituito dalla Legge Regionale FVG n. 13/2005, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 36/1994.

3. Attivazione: si intende la prima somministrazione dal punto di consegna o dal contatore, successiva all'esecuzione dell'allacciamento ed al perfezionamento del rapporto contrattuale.
4. Autolettura: rilevazione da parte dell'Utente e successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
5. Autorità d'Ambito: Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) Orientale Goriziano è stata istituita con convenzione dd. 25 febbraio 1999 dai Comuni della Provincia di Gorizia, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n. 1045 del 9 aprile 1998.
6. Carta del Servizio: Carta del Servizio Idrico Integrato, approvata dall'A.A.T.O. in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, elenca gli standard di qualità del servizio che il Gestore deve assicurare ai propri Utenti
7. Contatore: strumento per la misurazione dell'acqua erogata installato dal Gestore.
8. Contatore accessibile: contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'Utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso.
9. Contatore ad accessibilità condizionata: contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.).
10. Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti 9 e 10.
11. Contratto di somministrazione: atto stipulato fra l'Utente della risorsa idrica ed il Gestore del servizio idrico integrato e che impegna al rispetto del presente Regolamento.
12. Domanda d'allacciamento: richiesta di avvio della pratica per l'effettuazione dei lavori finalizzati all'erogazione del servizio idrico e la successiva stipula del contratto di somministrazione.
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
14. Gestore: Irisacqua S.r.l., con sede in Gorizia, via IX Agosto 15, che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella Provincia di Gorizia.
15. Letture del contatore: rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di contabilizzare i consumi dell'Utente.
16. Piano d'Ambito: strumento di programmazione tecnica ed economica (comprensivo del Programma degli Interventi, del Piano Economico-Finanziario, del Modello Gestionale-Organizzativo e del Piano Tariffario), finalizzato alla pianificazione

dell'adeguamento, a medio e lungo termine, degli impianti del Ciclo Idrico Integrato.

17. Punto di consegna: rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente viene posizionato il contatore.
18. Quota fissa: quota che assicura la disponibilità del servizio 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, indipendentemente dai consumi, e che concorre alla copertura delle spese di straordinaria manutenzione e nuovi investimenti.
19. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della somministrazione o alla sospensione della stessa.
20. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di somministrazione in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
21. Titolare del contratto di somministrazione: persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di somministrazione e, in quanto tale, titolare del rapporto come disciplinato dal presente Regolamento.
22. Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare si intende l'unità immobiliare urbana, costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
23. Utente: utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di somministrazione con il Gestore.
24. Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di somministrazione.
25. Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge.
26. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un'un'utenza aggregata, servita da un contatore generale, con le quali il Gestore ha stipulato i singoli contratti di somministrazione.
27. Utenze preesistenti: utenze trasferite ad Irisacqua S.r.l. alla data di approvazione del presente Regolamento.

N.B.: Nelle presenti definizioni non sono elencati i termini che vengono illustrati più dettagliatamente nel prosieguo del Regolamento.

4. Controlli

Il Gestore si riserva il diritto di procedere al controllo dei propri impianti posti all'interno della proprietà dell'Utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati (muniti di tesserino di riconoscimento) al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.

5. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per interruzioni e/o danni conseguenti a:

- interruzione del servizio senza preavviso nei casi di pericolo;
- interruzione del servizio senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti, incidenti, etc.;
- perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del punto di consegna;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quale ad esempio, il Comando dei Vigili del Fuoco, che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso richiesto;
- manomissione dei sigilli al contatore ed agli impianti;
- sospensione del servizio successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'Utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della somministrazione nei seguenti casi:
 - l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale autorizzato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'Utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - vengano impedito modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, che si rendessero necessarie a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore;
- interruzione programmata del servizio con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico – operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del Servizio;
- sospensione del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora:
 - a somministrazione avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato;
 - l'Utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti dalla Carta del Servizio;
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

SEZ. II – Disposizioni Generali

6. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile come da vigenti disposizioni normative.

Il Gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua. La frequenza delle verifiche è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N° 31 del 02/02/01 e s.m.i. e viene stabilita in base alle caratteristiche dell'acqua distribuita, alle dimensioni del bacino d'utenza, agli impianti di potabilizzazione utilizzati ed ai materiali impiegati per la realizzazione della rete.

Il Gestore utilizza gli impianti in dotazione con la massima diligenza e secondo le migliori tecnologie a disposizione, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli già esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli di Irisacqua e sul sito Internet www.irisacqua.it, come previsto dalla Carta del Servizio. I dati vengono costantemente aggiornati con l'indicazione della data dell'ultima analisi effettuata.

In nessun caso, tuttavia, il Gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell'acqua che avvenissero a valle del punto di consegna.

7. Somministrazioni per uso pubblico

7.1. Individuazione

Sono considerate somministrazioni per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse ad una collettività.

Rientrano in tale tipologia le somministrazioni effettuate a:

1. Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compresi i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane ed Isolane, etc.), ad esclusione delle somministrazioni di natura commerciale gestite da tali Enti o da soggetti affidatari;
2. Enti ed Organi che compongono il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc.);
3. Edifici/luoghi a servizio della collettività e di proprietà degli enti di cui al punto 1 del presente articolo (scuole, caserme, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie,

aeroporti, etc.);;

4. Impianti antincendio a servizio della cittadinanza e delle utenze di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

7.2. Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti per somministrazioni ad uso pubblico, come sopra meglio identificate, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dell'amministrazione richiedente, a fronte della stipula del contratto di somministrazione.

7.3. Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

È rigorosamente vietato:

a) prelevare abusivamente acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi da quelli di destinazione o applicare alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale, allo scopo di convogliare l'acqua;

b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b) è comunque consentito per uso antincendio.

L'accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

8. Somministrazione per uso privato

Le forniture diverse dall'uso pubblico si considerano ad uso privato.

Nell'ambito degli usi privati si distinguono le seguenti categorie di utenza:

a) Uso civile domestico: utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità immobiliare ad uso abitativo. È prevista una differenziazione tariffaria per Utente residente o non residente. Sono inoltre previste agevolazioni per le famiglie a basso reddito e per le famiglie numerose. L'entità di tali agevolazioni e le modalità per l'ottenimento vengono fissate dall'A.A.T.O. con apposite delibere.

b) Uso civile non domestico: utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere e per tutti gli altri usi che non siano classificabili come domestici o pubblici,

comunque effettuati all'interno di unità immobiliare urbana, in regola con la normativa edilizia ed urbanistica.

c) Uso agricolo e zootecnico: utenza che utilizza l'acqua per i servizi agricoli e l'abbeveramento del bestiame.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi diversi da quanto specificato nel contratto di somministrazione né può essere derivata ad altri immobili pena, previo preavviso, la sospensione immediata del servizio, la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento di tutti i danni, anche indiretti, subiti dal Gestore.

9. Impianti antincendio privati

Il Gestore può fornire, compatibilmente alla rete distributiva e, comunque, mediante stipula di specifico contratto, acqua per impianti antincendio (idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia).

In ogni caso, le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo. L'Utente potrà rompere i sigilli e servirsi dell'impianto solo nei casi consentiti dandone comunicazione, entro le 24 ore successive, al Gestore per la riapplicazione dei sigilli.

L'Utente s'impegna a mantenere in stato di efficienza l'impianto effettuando periodiche verifiche e ne è responsabile. Il Gestore, in ogni caso, non risponde di eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza dell'impianto antincendio.

La somministrazione verrà pagata versando un importo comprendente una quota fissa, ed una quota variabile relativa al consumo effettivo di acqua. In caso di assenza del contatore o di impossibilità tecnica di installazione, sarà applicata dal Gestore una quota fissa onnicomprensiva.

Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un idoneo dispositivo atto ad impedire il reflusso dell'acqua nella rete.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto.

10. Somministrazione dell'acqua su strade e piazze pubbliche

Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e compatibilmente con le condizioni tecniche e nel rispetto delle normative vigenti,

il Gestore è tenuto all'erogazione d'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito, sempre che venga gratuitamente concesso il diritto di passaggio delle condotte.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, con riserva di ogni azione a norma di legge.

Il rifiuto della somministrazione potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano di aumentare la pressione in rete.

11. Opere su proprietà altrui

In tutti i casi in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni dei terzi interessati, esibendo contestualmente la relativa documentazione e sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Eventuali diramazioni su fondi privati verranno eseguite a spese del richiedente e previa costituzione e intavolazione della relativa servitù, conformemente a quanto previsto dal C.C. (art. 1033 e segg.) riservando così al Gestore il diritto di ispezionare in qualunque momento le tubazioni nonché allacciare a tali diramazioni tubi di altre derivazioni.

Nei lavori sulle suddette derivazioni il Gestore sarà tenuto a ripristinare le sole opere di pavimentazione ordinaria. Gli eventuali oneri verso terzi per servitù, diritti di concessione, etc. dipendenti dalla costruzione delle derivazioni, saranno a carico degli Utenti interessati.

SEZ. III – Contratto di Somministrazione

12. Contratto di somministrazione

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla fornitura del servizio.

Per poter addivenire alla stipula del contratto, il richiedente dovrà comunicare:

- a) nome, cognome, dati anagrafici e codice fiscale del titolare del contratto
- b) ubicazione e dati catastali dello stabile per il quale l'acqua viene richiesta
- c) gli usi previsti (si veda l'art. 8 del presente Regolamento)
- d) il numero delle unità immobiliari e delle famiglie che ne usufruiranno
- e) la residenza del titolare del contratto
- f) l'indirizzo cui recapitare le bollette
- g) se il servizio richiesto sia di sola fornitura d'acqua oppure se si richieda il Servizio Idrico Integrato (comprensivo di fognatura e depurazione)
- h) di aver preso visione del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso

Nel caso di edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione edilizia, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dall'allacciamento della nuova fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 37/08 dichiarazione di conformità degli impianti. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di conformità la fornitura verrà sospesa, previo congruo preavviso.

Per gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione edilizia dovrà inoltre essere presentata, contestualmente alla richiesta di stipula del contratto di somministrazione, evidenza dell'avvenuta verifica funzionale dell'allacciamento alla rete fognaria o, in alternativa e nei casi previsti, evidenza dell'ottenuta deroga all'obbligo di allaccio alla rete fognaria.

Qualsiasi variazione o modifica relativa a quanto dichiarato dall'Utente al momento della stipula del contratto deve essere da quest'ultimo comunicata per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi della stessa.

Qualora la richiesta venga presentata da persona non legittimata ai sensi del successivo art. 13, questa dovrà essere munita di apposita delega.

Il Gestore può non iniziare o sospendere la somministrazione del servizio qualora vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto dichiarato dall'Utente nel modulo di richiesta o nel contratto.

13. Soggetti legittimati alla richiesta

Legittimata a richiedere l'instaurazione del rapporto di somministrazione di acqua è la persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà.

Qualora il contratto venga stipulato da persona diversa dal proprietario in qualità di fruitore del servizio (conduttore, comodatario, titolare di diritto reale di godimento,...), questi dovrà produrre idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.

14. Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore, salvo espressa autorizzazione dello stesso. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento dell'Utente, oltre al risarcimento di eventuali danni.

15. Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete idrica dovrà essere presentata direttamente al Gestore, secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti e comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 90 gg.

16. Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per addivenire alla stipula del contratto di somministrazione.

Il preventivo avrà validità di 90 giorni dalla data di comunicazione all'Utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'Utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti.

I tempi massimi garantiti per la predisposizione del preventivo, l'esecuzione dei lavori e l'attivazione della fornitura del servizio sono indicati nella Carta del Servizio.

17. Deposito cauzionale

Per ogni nuovo contratto attivato, il Gestore potrà prevedere un deposito cauzionale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dello stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere.

In tal caso il Deposito Cauzionale viene versato dall'Utente al momento della stipula del contratto di somministrazione e viene restituito all'Utente al quinto anno o, in caso di chiusura antecedente ai 5 anni, al momento della chiusura del rapporto contrattuale, comunque ed in ogni caso dopo il pagamento della bolletta finale. L'importo restituito si intende maggiorato degli interessi maturati pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.

Il Deposito Cauzionale può essere trattenuto da Irisacqua s.r.l. a conguaglio di mancati pagamenti risultanti alla data della prevista restituzione o, ancora, nel caso di sospensione dell'erogazione del servizio per morosità secondo le procedure previste dalla Carta del Servizio.

L'importo del deposito cauzionale è approvato dall'A.A.T.O. sulla base di un apposito Regolamento di applicazione.

18. Spese per contratti di somministrazione dell'acqua

Il contratto di somministrazione non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti.

19. Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del titolare o di un suo rappresentante munito di delega e deve essere intestato come segue:

- A) per la somministrazione dell'acqua ad una singola unità immobiliare:
 - a.1) alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa sulla base di un titolo legale l'immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio e per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà;
- B) per la somministrazione dell'acqua ad un'utenza aggregata:
 - b.1) al Condominio, e quindi sottoscritto dall'Amministratore o, comunque, da persona allo scopo delegata.
 - b.2) ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto

relativamente alla fornitura del servizio;

- b.3) all'ente gestore del complesso immobiliare, cui saranno riconosciuti tutti i diritti e gli oneri derivanti dal contratto.
- C) per la somministrazione dell'acqua per uso edilizio:
 - c.1) all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Una volta ultimati i lavori tale contratto dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, intestato come indicato alle precedenti lettere A) o B).
- D) nel caso di somministrazioni provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative:
 - d.1) all'ente che gestisce l'iniziativa, e quindi sottoscritto dal responsabile/titolare dell'ente stesso.

Al momento della firma del contratto per la somministrazione dell'acqua, l'Utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

20. Utenze condominiali

Le utenze condominiali si dividono in due tipologie:

- 1) Utenze in cui è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.
- 2) Utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.

21. Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta ed il contratto viene contestualmente intestato ad un nuovo soggetto utilizzatore.

Il nuovo soggetto utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dell'immobile, che voglia continuare ad usufruire del servizio idrico, deve comunque sottoscrivere il contratto di somministrazione.

In caso di omessa comunicazione, il titolare originario rimane a tutti gli effetti obbligato al pagamento dei corrispettivi fino alla formalizzazione della voltura.

Si ha altresì voltura quando, in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto, si riceve una richiesta di variazione dell'intestazione contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà - locazione/affitto comodato - altro diritto reale).

In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale inviando, in ogni caso, una comunicazione scritta mediante raccomandata A/R all'Utente uscente, il quale avrà la facoltà, entro sette giorni dal ricevimento, di opporre le eventuali e giustificate contestazioni all'operazione, in difetto delle quali si riterrà tacitamente disdetto il contratto.

Trascorsi i termini di cui sopra, la voltura si intenderà definitiva, sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di somministrazione.

I nuovi titolari dell'utenza saranno tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del contratto da parte del nuovo Utente e della consegnate riattivazione del contatore, eventualmente con intervento da parte del personale incaricato da Irisacqua.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di somministrazione con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale.

22. Voltura per successione

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede diretto (figlio, coniuge) convivente e già fruitore di fatto della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione nel rapporto contrattuale se l'utenza si riferisce all'abitazione di residenza e non vengono richieste modifiche tecniche o contrattuali. In questo caso, previa sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di erede diretto residente, la voltura avviene senza l'addebito delle spese contrattuali e senza costituzione di nuovo deposito cauzionale ma con il solo pagamento della marca da bollo.

23. Voltura a seguito separazione o divorzio

La voltura senza addebito di spese contrattuali e senza costituzione di nuovo deposito cauzionale si applica anche nel caso in cui il richiedente la voltura sia legalmente separato o divorziato e sia l'assegnatario dell'abitazione del precedente intestatario. Anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

24. Subentro nel contratto di somministrazione

In presenza di contatori non attivi per i quali si richiede l'attivazione l'Utente dovrà presentare una domanda di subentro.

L'Utente dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.

25. Durata dei contratti di somministrazione

I contratti per la somministrazione dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno comunque essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

26. Recesso dal contratto di somministrazione

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono darne comunicazione rivolgendosi agli uffici preposti del Gestore, indicando l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e, se antecedente al quinto anno di vigenza contrattuale, la restituzione anticipata del deposito cauzionale.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o ad accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire al personale del Gestore l'accesso al contatore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

27. Sospensione del servizio e risoluzione del contratto

Il Gestore, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio, dando idoneo preavviso e indicando la durata della sospensione, quando possibile:

- a) per causa di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza;
- b) per mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni;
- c) per utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- d) per prelievi abusivi;
- e) per vendita dell'acqua a terzi;
- f) per irregolarità nell'installazione o malfunzionamento degli impianti in proprietà privata;
- g) per opposizione dell'Utente al controllo, alla lettura ed alla eventuale sostituzione del

contatore da parte del Gestore;

- h) per opposizione dell'Utente ai controlli spettanti al Gestore;
- i) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'Utente di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa;
- j) in caso di manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- k) per morosità persistente, secondo le procedure fissate dalla Carta del Servizio e richiamate nel successivo art. 51;
- l) fallimento dell'Utente.

Qualora la causa della sospensione sia imputabile all'Utente, trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio, senza che quest'ultimo abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore.

Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore, a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente.

Non si procederà comunque alla sospensione del servizio:

- a) nella giornata di venerdì, il sabato e la domenica e nei giorni indicati dal calendario come festivi o prefestivi;
- b) nei casi in cui il servizio sia necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi sia un intervento dell'Autorità competente;
- c) quando il pagamento sia stato effettuato regolarmente dall'Utente, ancorché non risulti ancora accreditato al Gestore;
- d) in presenza di eccezioni mosse dall'Utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate;
- e) nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

28. Decesso dell'Utente

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti ad avvisare il Gestore, entro 180 giorni dall'avvenuto decesso, mediante lettera raccomandata A/R ovvero a comunicarlo personalmente agli Sportelli ed a provvedere al pagamento di tutte le somme dovute al Gestore dall'Utente deceduto ai sensi dell'art. 752 c.c.

Il Gestore, qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla voltura, provvederà alla sospensione della somministrazione come previsto dal precedente art. 27.

29. Fallimento dell'Utente

In caso di fallimento del titolare del contratto la somministrazione viene sospesa, ai sensi del precedente art. 27.

Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le somministrazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

30. Riattivazione dell'utenza idrica

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione a suo nome, nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.

Il contratto di somministrazione decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

31. Posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore, o dalla stessa incaricato, compilerà un apposito modulo indicando: data dell'intervento, marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

Qualora l'Utente desiderasse essere presente alle operazioni di cui sopra, potrà farne richiesta fissando un appuntamento secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

32. Prelievi abusivi

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione.

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dallo stesso Gestore, nonché l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate.

In tutti i casi in cui si verificano prelievi abusivi il Gestore avrà la facoltà di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati alle competenti Autorità e perseguiti a norma di legge.

SEZ. IV – Norme Tecniche

33. Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

Il punto di consegna delimita la proprietà delle condutture e, di conseguenza, stabilisce la competenza per gli oneri di manutenzione sulle stesse.

Pertanto, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli Utenti o a chiunque altro. In caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma il Gestore si riserva ogni azione a norma di legge.

Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente anche per i danni derivati a terzi e per le dispersioni d'acqua.

In casi di assoluta eccezionalità e previa richiesta della Pubblica Autorità, il Gestore potrà intervenire a proprie spese per operare interventi di riparazione anche su tratti di allaccio posti in proprietà privata nel caso sia coinvolto un interesse pubblico.

34. Ubicazione, installazione e custodia delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale e gli impianti collocati in aree private, devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e messi in opera e mantenuti secondo le regole della buona tecnica. A tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Nessuna tubazione dell'impianto idrico potrà, di norma, essere posizionata al di sotto o all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata spetta ai proprietari ovvero ai legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

35. Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, generalmente in corrispondenza del punto di consegna, in prossimità del limite della proprietà tra suolo pubblico e privato. Qualora particolari conformazioni edilizie o assetto urbanistico impedissero la collocazione del contatore al limite tra suolo pubblico e privato, lo stesso sarà collocato nel punto più agevole per l'accesso e la lettura da parte dei soggetti incaricati dal Gestore, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo.

I contatori sono forniti ed installati dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà, e non possono essere rimossi o spostati, se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale dalla stessa incaricato.

Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno richiesto.

Al fine di evitare eventuali manomissioni, all'atto della posa del contatore il Gestore posiziona appositi sigilli.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno. L'impianto per la distribuzione dell'acqua in proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente nel rispetto delle normative vigenti.

L'Utente deve mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario al pozzetto o, in alternativa, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

L'alloggiamento del contatore deve contenere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente e concordate con il Gestore. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a proprie spese, al ripristino dell'impianto.

L'Utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori.

36. Custodia del contatore

L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli, e, pertanto, risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

In nessun caso l'Utente potrà manomettere i sigilli. Ai contravventori saranno addebitate tutte le spese di ripristino, salvo le più gravi conseguenze in caso di fatto doloso. In caso di manomissione dei sigilli, il Gestore si riserva comunque di denunciare il fatto alle competenti Autorità.

È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, di intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del

contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dall'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.

È inoltre compito dell'Utente attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo

Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistono, per ogni unità immobiliare, contratti di somministrazione diretti con il Gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà sospendere l'erogazione idrica. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita dovesse arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Il Gestore è responsabile della manutenzione della rete di acquedotto fino al punto di erogazione costituito dal contatore, comprese le valvole di intercettazione in entrata ed in uscita. Sono escluse dalla manutenzione del Gestore le valvole in entrata ed in uscita dei contatori divisionali, cioè quelli generalmente collocati ai piani negli edifici condominiali, perché facenti parte dell'impianto idraulico privato dell'utente.

37. Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale da questo incaricato.

Qualora, per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'Utente, il contatore venisse a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inadatto per motivi di sicurezza e prevenzione, l'Utente è obbligato ad eseguire a proprie spese ed entro i tempi prescritti le opere, indicate dal Gestore, necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere d'ufficio all'esecuzione, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o proprio incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo, per

l'Utente, di eseguire direttamente ed a proprie spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

38. Pressione di esercizio

Al fine di assicurare agli Utenti la pressione minima di esercizio di $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (misurata al punto di consegna con riferimento al solaio dell'ultimo piano abitabile) prevista dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, il Gestore regolerà le varie componenti della rete idrica in maniera che il carico idraulico non sia generalmente inferiore a 15 metri.

Nei Comuni che si sono dotati di un Piano Regolatore che prevede, in alcune zone, la realizzazione di edifici multipiano, il Gestore regolerà le varie componenti della rete idrica in maniera da assicurare un carico idraulico generalmente non inferiore a 25 metri, tale quindi da assicurare la pressione minima di esercizio fino al 5° piano fuori terra degli edifici.

Il Gestore acquisirà a scadenza periodica dalle Amministrazioni Comunali servite eventuali Varianti ai Piani Regolatori che prevedano l'ampliamento delle aree edificabili con edificazione superiore ai 20 metri di altezza.

39. Installazione di autoclavi negli edifici con più di 5 piani

Nell'esprimere il proprio parere di competenza relativo alla realizzazione di nuovi edifici che prevedano un numero di piani abitabili fuori terra superiore a 5, il Gestore prescriverà che questi si dotino di appositi impianti (autoclavi) per assicurare una adeguata pressione di esercizio in tutti i locali abitabili.

40. Periodo transitorio

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Gestore effettuerà un censimento di tutti gli edifici esistenti con numero di piani fuori terra superiore a cinque e provvederà ad informare i proprietari o gli amministratori dell'obbligo di dotarsi di un adeguato sistema di rafforzamento della pressione.

Il termine ultimo per la realizzazione di tali impianti viene fissato al 31/12/2012. Trascorso tale termine il Gestore sarà autorizzato a ridurre la pressione di distribuzione nel rispetto della pressione minima di esercizio indicata al precedente art. 38.

41. Verifica del livello di pressione

Nel caso si verificano significative variazioni di pressione, su richiesta dell'Utente, il Gestore effettuerà la verifica nella rete al punto di consegna, nel rispetto delle normative vigenti.

Gli oneri di verifica saranno a carico del Gestore, se il livello di pressione risulterà non

rientrare nei livelli prescritti, altrimenti saranno a carico dell'Utente, nella misura forfettaria determinata nella Carta del Servizio.

42. Interruzione del servizio

Il Gestore s'impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

Salvo i casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito, la mancanza del servizio può essere giustificata solo da eventi di forza maggiore, da guasti o da manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio.

In tali casi il Gestore assicura, comunque, un pronto intervento ed il massimo impegno nell'esecuzione dei lavori di riparazione e l'eventuale approntamento di sistemi di approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio con garanzia di portata e pressione, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. Il Gestore s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio.

43. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta al Gestore:

1. stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
2. scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'Utente.

I lavori di allacciamento potranno venire effettuati solo dopo l'accettazione o il pagamento del preventivo ed il completamento, da parte del richiedente, dei lavori di sua competenza; la posa del contatore e l'attivazione del servizio avverranno dopo la stipula del contratto di somministrazione.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente, secondo quanto previsto dal precedente art. 16.

A chiunque, all'infuori degli incaricati del Gestore, è vietato intervenire sulla rete di

distribuzione stradale o sulle diramazioni, fino al contatore compreso. Tale disposizione comprende anche il divieto assoluto per gli Utenti di manovrare le valvole stradali del tubo di diramazione destinato allo stabile. L'Utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta, dovrà farne richiesta al Gestore.

Salvo diverse prescrizioni che potranno, di volta in volta e in funzione di particolari esigenze, essere fissate dal Gestore, la realizzazione degli allacci rispetterà le seguenti specifiche tecniche:

- Poiché la tubazione di allacciamento si distingue dagli altri tronchi della rete di acquedotto (condotte di adduzione e distribuzione) per il fatto di essere destinata specificatamente a servire un singolo fabbricato, su di essa non potranno essere realizzate derivazioni e/o ulteriori allacciamenti destinati ad altre utenze.
- Le tubazioni dovranno essere in acciaio o in polietilene ad alta densità con DN minimo di 1" per pressioni di esercizio non inferiori a 16 atmosfere e dovranno essere collocate entro contro-tubi di protezione.
- La derivazione dalla condotta stradale dovrà essere realizzata con "T" , collare di presa o tronchetto di presa a saldare ed immediatamente dopo dovrà essere predisposta una saracinesca di intercettazione.
- I contatori dovranno essere installati, ogniqualvolta sia possibile, entro pozzetti posti al limite della proprietà privata tra suolo pubblico e privato.
- I pozzetti saranno eseguiti secondo lo schema dell'allegato A e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni tali da consentire la facile installazione, manutenzione ed eventuale sostituzione del contatore (min. 60x 40 cm.);
 - b) essere ispezionabili e provvisti di coperchio leggero e di agevole rimozione da parte del letturista (quindi sono da evitare chiusini riempiti con ciottoli o lastre in porfido, chiusini in ghisa di grandi dimensioni o chiusini interrati);
 - c) l'isolamento deve essere fatto con materiale facilmente rimovibile (es. polistirolo) evitando assolutamente stracci o carta;
 - d) contenere esclusivamente il contatore corredato dei necessari raccordi idraulici, valvole di intercettazione (di cui una con serratura di sicurezza) e dispositivo riduzione delle perdite non misurate (UFR), che ha anche funzioni di valvola di ritegno (previene reflussi che potrebbero causare contaminazioni della rete).
- Qualora non fosse possibile installare i contatori in pozzetti esterni (es. suolo pubblico marciapiedi, aiuole ecc.), potranno essere installati in appositi vani posti nel lato esterno delle murature perimetrali, purché in posizioni facilmente accessibili tali da rendere agevoli le operazioni di lettura e manutenzione.
- Nel caso di allacciamenti multipli, essi verranno eseguiti secondo lo schema riportato in allegato B, tenendo anche conto della natura del terreno.

44. Impianti di pompaggio e serbatoi

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

45. Modifiche degli impianti idrici privati

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie, dandone comunicazione entro 30 giorni all'A.A.T.O.

In caso di inadempienza, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

46. Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento e senza preavviso gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori.

Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stessa incaricato e finalizzate a:

- assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- effettuare prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità;
- accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- eseguire periodiche verifiche dei consumi.

In caso di opposizione alle suddette ispezioni il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Ove ricorrano speciali ed

eccezionali circostanze la sospensione dell'erogazione dell'acqua avverrà immediatamente senza preventiva diffida. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di somministrazione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

SEZ. V – Norme per l'addebito dei consumi

47. Criteri di fatturazione dei consumi

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le tariffe sono determinate dall'Autorità d'Ambito e si riferiscono o al solo servizio di acquedotto o al Servizio Idrico Integrato, comprensivo di fognatura e depurazione.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'Utente. La fatturazione dell'acqua viene effettuata in tutti i Comuni della Provincia di Gorizia due volte all'anno per i consumi fino a 3.000 metri cubi annui. Per le utenze con consumi maggiori a 3.000 metri cubi annui, le fatturazioni avvengono con cadenza bimestrale, alternando due fatture in acconto ad una a conguaglio.

Le fatture di acconto vengono emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, determinati sulla base dei consumi dell'Utente relativi all'ultimo anno di consumo, se disponibile.

Per i nuovi contratti di somministrazione i consumi presunti vengono calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza, secondo lo standard fissato.

Le fatture di conguaglio vengono emesse a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.

Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie il Gestore provvede al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina preaffrancata di "autolettura"; la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto, come sopra determinato.

48. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un'utenza aggregata composta da un complesso immobiliare per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, viene fatturato dal Gestore tenendo conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche (in genere coincidenti con le singole unità immobiliari e purché

fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.

Il consumo complessivo viene ripartito in parti uguali fra tutte le utenze presenti e la bolletta viene determinata sulla base del cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza, a meno che, in base a quanto previsto dalla Carta del Servizio, l'Amministratore del condominio, a seguito di approvazione di apposito atto da parte dell'Assemblea condominiale, non comunichi una diversa ripartizione dei consumi tra i vari inquilini e la presenza di eventuali utenze inattive (alloggi sfitti).

Per le utenze aggregate in cui sono stati stipulati contratti di somministrazione tra il Gestore e le singole unità immobiliari, la fatturazione dei consumi avviene con le seguenti modalità:

- i consumi delle singole utenze divisionali vengono fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori da parte del Gestore, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;

- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, viene addebitata all'utenza aggregata alla tariffazione corrispondente.

49. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell'Utente

Qualora l'Utente dubiti del corretto funzionamento del contatore, può richiederne la sostituzione, al costo determinato dalla Carta del Servizio, senza ricalcolo delle bollette.

L'Utente può, in alternativa, richiedere una verifica del corretto funzionamento del contatore installato, da effettuarsi presso un laboratorio qualificato.

La verifica del contatore da parte del Gestore viene effettuata a partire dalla segnalazione o richiesta dell'Utente, il quale ha la facoltà di presenziare alla prova di verifica, entro il tempo massimo di 90 giorni.

Se, in sede di verifica, la media degli scostamenti risulta superiore o inferiore al 3% dei valori rilevati, il Gestore provvede a ricostruire i consumi erroneamente misurati, sulla base della media dei consumi effettuati in analoghi periodi e condizioni precedenti o successive e di ogni altro elemento utile.

I risultati della verifica e l'eventuale ricostruzione dei consumi non correttamente misurati vengono comunicati all'Utente mediante lettera.

Gli oneri della verifica e la riparazione/sostituzione del contatore saranno a carico del Gestore se favorevoli all'Utente, altrimenti saranno a carico di quest'ultimo nella misura forfetaria determinata nella Carta del Servizio.

In caso di mancato funzionamento del contatore, l'Utente sarà tenuto a pagare una somma ragguagliata al consumo del periodo precedente.

50. Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore.

Egli ha in ogni caso il dovere di segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del contatore.

Così come stabilito dal precedente art. 36 l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte; né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente dovute a perdite occulte, non riconducibili pertanto a negligenza dell'Utente né individuabili secondo il principio della buona diligenza, e che risultino dimostrate dall'avvenuta esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della perdita stessa attraverso l'esibizione della fattura per i lavori di riparazione ed evidenziate da un consumo superiore del 20% rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o, comunque, nel minor periodo di vigenza del rapporto contrattuale, il Gestore applicherà la tariffa base del solo servizio di acquedotto, con esclusione della quota relativa a fognatura e depurazione.

Il Gestore provvederà a rimborsare l'Utente solamente nel caso in cui l'importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 20% del canone ricavato con il criterio sopra descritto, trattenendo comunque le spese relative all'istruzione della pratica nella misura forfetaria determinata dalla Carta del Servizio.

Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rotture di impianti interrati o incassati nella muratura o nel conglomerato cementizio e, comunque, non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente. Non sono considerate perdite occulte, invece, quelle relative al malfunzionamento di rubinetti e scarichi di impianti sanitari e di sollevamento o simili.

51. Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento del servizio deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Qualsiasi opposizione alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento indicato nella fattura.

Eventuali reclami per errate registrazioni del contatore od altro non esonerano l'Utente dall'obbligo del pagamento della bolletta al termine stabilito. Eventuali differenze verranno

liquidate a seguito della rettifica di fatturazione, in base a quanto previsto dalla Carta del Servizio.

Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

In caso di mancato pagamento della fattura, fatte salve eventuali opposizioni, il Gestore, trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura stessa, provvede a costituire in mora l'Utente mediante trasmissione allo stesso di avviso/sollecito di pagamento.

Allo stesso atto di costituzione in mora il Gestore allega un bollettino per il pagamento della bolletta rimasta insoluta, indicando il termine, stabilito in 15 giorni, e le modalità relative al pagamento.

In caso di ritardato pagamento, qualora il ritardo ecceda i 30 giorni successivi alla data di scadenza, il Gestore applica i relativi interessi di mora, calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore al momento del pagamento, maggiorati di 3,5 punti percentuali e addebitati sulla prima fattura emessa successivamente.

In caso di persistente morosità oltre il termine assegnato con l'avviso/sollecito di pagamento, il Gestore invierà formale invito ad adempiere mediante lettera raccomandata A/R.

Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni indicato nell'invito ad adempiere, il gestore provvederà all'invio di un avviso di sospensione del servizio con un preavviso di almeno 20 giorni.

È facoltà del Gestore concedere eventuali proroghe, comunque non superiori a 10 giorni, precisando la data entro la quale potrà avvenire il pagamento.

L'Utente che effettui il pagamento prima della sospensione del servizio, dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il pagamento avvenga prima della sospensione del servizio, con prova documentale a carico dell'Utente, si darà luogo all'addebito solo del 50% dei costi di chiusura per morosità, mentre in caso di mancato pagamento si darà luogo alla normale procedura prevista dalla Carta del Servizio.

Le spese di recapito di tutte le comunicazioni all'utenza relative al ritardato e/o mancato pagamento saranno addebitate nelle successiva bolletta.

I servizi sospesi per morosità saranno riattivati solo a seguito del pagamento dell'intero debito pregresso.

In caso di regolarizzazione della posizione, il servizio verrà riattivato entro un tempo massimo di 3 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Le spese di sospensione e riattivazione del servizio sono addebitate nella prima fattura emessa dopo la riattivazione.

In caso di erronea azione per morosità, che abbia comportato l'interruzione dell'erogazione, il Gestore provvederà all'immediata riattivazione del servizio, senza spese a carico dell'Utente.

L'Utente sarà comunque tenuto al pagamento del servizio fino al momento della sua sospensione e il Gestore avrà facoltà di adire le vie legali per l'eventuale recupero del credito.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua e resta obbligato al rispetto delle disposizioni contrattuali.

52. Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

È facoltà del Gestore concedere, agli Utenti che ne facessero richiesta, la rateizzazione dei corrispettivi non pagati purché ricorrano le seguenti condizioni:

1. la richiesta pervenga in data antecedente alla scadenza originaria della bolletta oggetto di dilazione, ovvero entro il termine di formale messa in mora
2. l'Utente sia in regola con i pagamenti precedenti.

L'Utente che intenda avvalersi della rateizzazione dovrà sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta da far pervenire al Gestore.

La rateizzazione non viene comunque concessa per importi inferiori ad Euro 150,00, nel qual caso si potrà comunque procedere allo slittamento del termine di scadenza non oltre due mesi da quella originaria.

La dilazione non potrà in ogni caso prevedere un numero di rate mensili maggiore di quattro; la scadenza della prima rata dovrà essere contestuale alla scadenza originaria della bolletta a meno che alla data delle domanda di rateizzazione sia pervenuta entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria.

53. Addebiti vari

Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) addebito per usi impropri e rivendita dell'acqua;
- b) addebito per prelievi abusivi;
- c) addebito per la manomissione degli impianti aziendali e dei sigilli ai contatori;
- d) corrispettivo per volture d'utenza;
- e) corrispettivo per la riapertura utenza morosa;
- f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso;
- g) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;

- h) deposito cauzionale;
- i) corrispettivo per notifica chiusura utenza morosa;
- j) addebito per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale;
- k) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione;
- l) corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio;
- m) addebito intervento operatore
- n) addebito per intervento a vuoto per cause imputabili all'Utente
- o) addebito sostituzione contatore per cause imputabili all'Utente.

54. Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

55. Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 di tale decreto, consegnerà all'Utente specifica informativa.

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante.

Allegato A – Schema di allacciamento singolo

Allegato B – Schema di allacciamento multiplo